

Dal **23 agosto 2023** è entrata in vigore **la legge 24 luglio 2023, n. 102** che modifica il codice della proprietà industriale (Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023). La legge, tra l'altro, introduce le seguenti rilevanti novità in ambito accademico:

- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca: *in deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.*